

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

**PRINCIPI CONTABILI**

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL PRINCIPIO CONTABILE



**Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e  
accordi fuori bilancio**

*(articolo 2427 n. 22-bis e n. 22-ter cod. civ.)*

**Marzo 2010**

## PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

L'OIC predispose i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

\* \* \* \* \*

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

## INDICE

<b>1. SCOPO E CONTENUTO</b> .....	<b>1</b>
<b>2. RICHIAMO DEI PRINCIPI GENERALI</b> .....	<b>2</b>
<b>3. LE INFORMAZIONI ADDIZIONALI NELLA NOTA INTEGRATIVA</b> .....	<b>3</b>
3.1. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (NUOVO NUMERO 22-BIS) .....	3
3.1.1. <i>Definizione e identificazione di parti correlate</i> .....	3
3.1.2. <i>Caratteristiche e tipologia delle operazioni con parti correlate</i> .....	5
3.1.3. <i>Altre disposizioni concernenti le parti correlate</i> .....	6
3.2. ACCORDI FUORI BILANCIO (NUOVO NUMERO 22-TER).....	6
<b>4. BILANCI REDATTI IN FORMA ABBREVIATA</b> .....	<b>9</b>

## 1. SCOPO E CONTENUTO

Il Principio contabile nazionale OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi”, approvato in data 30 Maggio 2005, viene aggiornato, con la presente Appendice, per tenere conto delle modificazioni legislative introdotte con il Decreto Legislativo, 3 novembre 2008, n. 173, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008, recante “Attuazione della Direttiva 2006/46/CE che modifica le Direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione”.

Le innovazioni apportate dal D.Lgs. n. 173/2008 interessano alcune informazioni addizionali in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, riguardanti i bilanci di taluni tipi di società individuate con riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- Titolo V del Libro quinto del codice civile<sup>1</sup>;
- Decreto legislativo, 9 aprile 1991, n. 127, recante “Attuazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati” (*per la parte relativa al bilancio consolidato*);
- Decreto Legislativo, 27 gennaio 1992, n. 87, recante “Attuazione della Direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari”;
- Decreto Legislativo, 7 settembre 2005, n. 209, recante “Codice delle assicurazioni private”.

Il D.Lgs. n. 173/2008 modifica, inoltre, il Decreto Legislativo, 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”. Le innovazioni riguardano l’inserimento del novellato art. 123-*bis* “La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”.

La decorrenza delle nuove disposizioni che integrano l’informativa nella nota integrativa, riguarda i bilanci relativi all’esercizio 2009 e più precisamente i bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, avvenuta il 21 novembre 2008; pertanto la decorrenza interessa, generalmente, il bilancio relativo all’esercizio 2009.

In particolare, le modificazioni apportate integrano l’informativa di bilancio, disciplinata dall’art. 2427 del codice civile ed illustrata nel Principio contabile nazionale 12, emesso nel maggio 2005. Tale principio rimane valido nel suo complesso, salvo l’appendice 7 che deve ritenersi abrogata e sostituita dal successivo paragrafo 3.1 di questo documento.

La presente appendice assolve, dunque, allo scopo di aggiornare il citato Principio contabile ed illustrare le nuove informazioni introdotte in seguito alle modificazioni apportate in materia di bilancio dal D. Lgs. n. 173/2008.

Le indicazioni contenute nell’appendice non sono rivolte alle società disciplinate dal Decreto Legislativo, 27 gennaio 1992, n. 87 e dal Decreto Legislativo, 7 settembre 2005, n. 209.

L’appendice non si applica alle imprese che ai sensi del Decreto Legislativo, 28 febbraio 2005, n. 38 devono o scelgono di applicare i principi contabili internazionali, omologati dalla Commissione Europea, per la redazione dei bilanci.

Le indicazioni contenute nell’appendice sono valide, anche per la redazione del bilancio consolidato, tenuto conto delle rettifiche di consolidamento.

---

<sup>1</sup> In base a quanto prevede l’articolo 2519 c.c. le disposizioni sulle società per azioni si applicano in quanto compatibili alle società cooperative, la cui disciplina è collocata nel titolo sesto del codice civile.

## **2. RICHIAMO DEI PRINCIPI GENERALI**

I principi contabili generali (o postulati) del bilancio d'esercizio, di cui i principali sono elencati nel Principio contabile nazionale OIC 11 "Bilancio d'esercizio – Finalità e postulati", costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati e, pertanto, sono da tener presente anche per quanto riguarda l'informativa di bilancio. In particolare, si richiamano i principi di utilità del bilancio per i destinatari e completezza dell'informazione, di comprensibilità, di prevalenza della sostanza sulla forma, di neutralità (imparzialità), di prudenza, di adeguata informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie e della verificabilità dell'informazione.

### 3. LE INFORMAZIONI ADDIZIONALI NELLA NOTA INTEGRATIVA

Come accennato nel paragrafo “Scopo e contenuto”, il recepimento della Direttiva 2006/46/CE riguarda, in particolare, le informazioni da inserire nella nota integrativa di cui all’articolo 2427 del codice civile, oggetto del presente documento, relative alle operazioni con parti correlate (numero 22-bis) e agli accordi fuori bilancio (22-ter).

#### 3.1. Operazioni con parti correlate (nuovo numero 22-bis)

##### 3.1.1. Definizione e identificazione di parti correlate

Con riferimento alle informazioni sulle operazioni con parti correlate, la Direttiva 2006/46/CE ha precisato che *“allo stato attuale, la quarta Direttiva 78/660/CEE del Consiglio e la settima Direttiva 83/349/CEE del Consiglio si limitano a prevedere la divulgazione delle operazioni intercorrenti tra una società e le sue imprese collegate (ndr: controllate e collegate). Al fine di avvicinare maggiormente le società i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato alle società che applicano ai propri bilanci consolidati principi contabili internazionali, l’obbligo di divulgazione dovrebbe essere esteso ad altri tipi di parti correlate, come i principali dirigenti e i coniugi degli amministratori, ma solo qualora tali transazioni presentino una certa importanza e non vengano concluse in normali condizioni di mercato. L’informativa sulle operazioni di una certa importanza con parti correlate non realizzate in condizioni di mercato normali, può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare lo stato patrimoniale di una società, nonché quello del gruppo al quale essa eventualmente appartiene”*.

Il legislatore nell’adottare la Direttiva 2006/46/CE, ha aggiunto il numero 22-bis) all’articolo 2427, primo comma, che così recita:

*“La nota integrativa deve indicare oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:*

*... (omissis)*

*22-bis): le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”*.

In base al comma 2 dell’articolo 2427, si applica la definizione di parti correlate, contenuta nei principi contabili internazionali adottati con il Regolamento n. 1606/02 (e successivi regolamenti) relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali. Il principio contabile internazionale di riferimento è lo IAS 24, relativo all’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Le definizioni presentate nel paragrafo 3.1.1. si riferiscono alla versione dello IAS 24 rivista nella sostanza nel 2003, pubblicata con il Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 320 del 29 novembre 2009).

In data 4 novembre 2009, lo IASB ha pubblicato la nuova versione dello IAS 24 *“Related Party Disclosures”*, in cui si modifica la definizione di parti correlate (IAS 24, par. 9). La nuova versione costituirà oggetto di successiva adozione da parte della Commissione Europea. Il testo, non ufficiale in lingua italiana, è il seguente:

*“Una parte correlata è una persona o un’entità correlata all’entità che sta preparando il bilancio (nel presente Principio indicata come reporting entity).*

- (a) Una persona o un suo stretto familiare è parte correlata della *reporting entity* se tale persona:
  - (i) controlla, anche congiuntamente, la *reporting entity*;
  - (ii) ha un’influenza notevole sulla *reporting entity*; o
  - (iii) è un dirigente con responsabilità strategiche della *reporting entity* o di una sua controllante.
- (b) Un’entità è parte correlata della *reporting entity* se una delle seguenti situazioni si verifica:
  - (i) l’entità e la *reporting entity* fanno parte dello stesso gruppo (ciascuna entità controllante, controllata e le altre società del gruppo sono parti correlate);
  - (ii) una delle due entità è una società collegata dell’altra o partecipano in una joint venture (oppure è una società collegata di un membro del gruppo al quale appartiene l’altra entità o partecipa con tale membro in una joint venture);
  - (iii) entrambe le entità partecipano in una joint venture con la medesima parte terza;

Lo IAS 24 (par. 9) individua le parti correlate come segue:

*“Parte correlata: Una parte è correlata a un’entità se:*

- a) *direttamente, o indirettamente attraverso uno o più intermediari, la parte:*
  - (i) *controlla l’entità, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);*
  - (ii) *detiene una partecipazione nell’entità tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; o*
  - (iii) *controlla congiuntamente l’entità;*
- b) *la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate) dell’entità;*
- c) *la parte è una joint venture in cui l’entità è una partecipante (vedere IAS 31 Partecipazioni in joint venture);*
- d) *la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o della sua controllante;*
- e) *la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);*
- f) *la parte è un’entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da parte di uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; o*
- g) *la parte è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata”.*

Nello stesso paragrafo dello IAS 24 si danno chiarimenti su alcune delle parti correlate. In particolare:

*“Si considerano familiari stretti di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, il soggetto interessato nei loro rapporti con l’entità. Essi possono includere:*

- a) *il convivente e i figli del soggetto;*
- b) *i figli del convivente; e*
- c) *le persone a carico del soggetto o del convivente”.*

*“I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell’entità stessa”.*

Nello IAS 24, inoltre, sono individuate alcune situazioni che non necessariamente rappresentano parti correlate:

- a) *due imprese per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche, nonostante quanto esposto ai punti d) e f) nella definizione di «parte correlata» (i punti citati riguardano dirigenti con responsabilità strategiche e imprese controllate);*
- b) *due imprese partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture;*
- c) *i) finanziatori;*  
*ii) sindacati;*  
*iii) imprese di pubblici servizi; e*  
*iv) agenzie e dipartimenti pubblici,*  
*solo in ragione dei normali rapporti d’affari con l’impresa (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell’entità o partecipare al suo processo decisionale); e*

- 
- (iv) *una delle due entità partecipa in una joint venture con una parte terza e l’altra entità è una società collegata di tale parte terza;*
  - (v) *l’entità è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della reporting entity o di una entità a quest’ultima correlata. Se è la reporting entity il piano, anche i datori di lavoro che lo sponsorizzano sono parti correlate alla reporting entity;*
  - (vi) *l’entità è controllata, anche congiuntamente, da un soggetto di cui al punto (a);*
  - (vii) *un soggetto di cui al punto (a)(i) ha una influenza notevole sull’entità o è un dirigente con responsabilità strategiche della stessa (o di una sua controllante).”*

- d) un cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il quale l'impresa effettua un rilevante volume di affari, unicamente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.

### 3.1.2. Caratteristiche e tipologia delle operazioni con parti correlate

Il legislatore, come illustrato, ha scelto di prevedere l'obbligo di informativa, con riferimento a importo, natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio, solo in quei casi in cui le operazioni sono:

- rilevanti, e
- non concluse a normali condizioni di mercato.

Per l'identificazione delle operazioni di importo rilevante si deve fare riferimento al principio generale della significatività illustrato nel principio contabile nazionale OIC 11, il quale, tra l'altro, precisa che il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.

Per quanto riguarda le normali condizioni di mercato, si dovrebbero considerare non solo le condizioni di tipo quantitativo relative al prezzo. Tra l'altro, la relazione illustrativa al decreto afferma che per "normali condizioni di mercato" non dovrebbero essere considerate solo quelle attinenti al "prezzo" dell'operazione e ad elementi ad esso connessi, ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate, anziché con terzi.

In caso di omessa informativa, in quanto le operazioni sono giudicate concluse a normali condizioni di mercato, l'impresa dovrà disporre di elementi che possano supportare tale conclusione. A chiarimento di quanto sopra, un esempio di operazioni con parti correlate, rispetto alla quale ricorre l'obbligo di informativa, può essere quello di operazioni (cessioni/acquisti) tra parti correlate (es. imprese controllate/collegate) effettuate a prezzi di mercato, ma a condizioni di pagamento che non riflettono le normali condizioni di mercato, ovvero le condizioni che normalmente l'impresa sottoscrive con le altre controparti non correlate con cui intrattiene rapporti commerciali.

La norma non identifica le tipologie di operazioni. Tuttavia, dal momento che la stessa norma rinvia alla definizione di parti correlate contenuta nello IAS 24, coerentemente si ritiene corretto fare riferimento anche per l'identificazione delle operazioni al suddetto principio. Lo IAS 24 precisa che un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Dalla lettura dello IAS 24, inoltre, si individuano, come utile riferimento, alcuni esempi per l'identificazione delle tipologie di operazioni delle quali, ai sensi del D.Lgs. n. 173/2008 deve essere fornita l'informativa se effettuate con parti correlate, se rilevanti ed ove non concluse a normali condizioni di mercato:

- a) acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
- b) acquisti o vendite di immobili ed altre attività (es. impianti, macchinari, marchi, brevetti);
- c) prestazione od ottenimento di servizi;
- d) leasing;
- e) trasferimenti per ricerca e sviluppo;
- f) trasferimenti a titolo di licenza;
- g) trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro od in natura);
- h) clausole di garanzia o pegno;
- i) estinzione di passività per conto dell'entità ovvero da parte dell'entità per conto di un'altra parte;
- j) retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

L'articolo 2427, n. 22-bis, prevede che le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura (per esempio, acquisti/vendite di beni; prestazioni/ottenimento di servizi), tranne quando informazioni distinte sono necessarie al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con parti correlate sullo stato patrimoniale della società.



L'obbligo di informativa relativo alle operazioni tra parti correlate intercorse nell'esercizio deve sempre essere rispettato anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data del bilancio.

### **3.1.3. Altre disposizioni concernenti le parti correlate**

La richiesta di informazioni relative ai rapporti in essere con società del gruppo non è una novità, in quanto già presente nel codice civile. Infatti, per le imprese che redigono la relazione sulla gestione, l'articolo 2428, comma 3, n. 2, cod. civ. richiede l'illustrazione dei rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese sottoposte al controllo di quest'ultime, che devono essere fornite a prescindere dal fatto che eventuali operazioni intercorse con le stesse siano rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato (Relazione sulla gestione).

Inoltre, il comma 1 dell'articolo citato prescrive, tra l'altro, l'illustrazione dell'attività dell'impresa e i settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate.

Ancora, nell'ambito delle operazioni con parti correlate esiste già l'obbligo di informativa in relazione alle attività di direzione e coordinamento, richiesta per fini "di trasparenza e di temperamento degli interessi coinvolti". In tal senso dispongono gli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile, introdotti con il D.Lgs. n. 6/2003, relativi all'attività di direzione e coordinamento delle società. Per la relativa disciplina si rinvia al principio contabile nazionale OIC 12, appendice 6<sup>3</sup>.

A tale proposito la citata appendice 6 del principio contabile nazionale OIC 12, richiede specifiche informazioni su imprese appartenenti al gruppo e rapporti con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento, nonché l'effetto degli stessi sui risultati dell'impresa. Il principio contabile rammenta che alcune informazioni sono collocate, ai sensi dell'articolo 2428, nella relazione sulla gestione, che non è parte integrante del bilancio, e pertanto è necessario che la nota integrativa contenga uno specifico rinvio.

### **3.2. Accordi fuori bilancio (nuovo numero 22-ter)**

Un'ulteriore informazione richiesta dalla Direttiva 2006/46/CE e recepita dal D.Lgs. n. 173/2008 riguarda i cosiddetti "accordi fuori bilancio". Si tratta di accordi, od altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società, nonché del gruppo di eventuale appartenenza.

Il legislatore, nell'adottare la citata Direttiva all'art. 2427, primo comma, ha aggiunto il numero 22-ter, che prevede che nella nota integrativa si deve indicare:

*"22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi ed i benefici da essi derivati siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società."*

---

<sup>3</sup> Più in particolare, l'art. 2497-ter prevede che: *"Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da queste influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art 2428"*.

È opportuno sottolineare che il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria di un'impresa, in alcune e situazioni, possono essere influenzati da rapporti con parti correlate anche nel caso in cui non si verifichino operazioni con le stesse. Infatti, la semplice esistenza del rapporto può essere sufficiente a condizionare le operazioni dell'impresa con parti terze.

Per esempio, una controllata può interrompere i propri rapporti con una controparte terza a partire dal momento dell'acquisizione del controllo da parte della capogruppo di un'altra impresa che svolge la stessa attività della precedente controparte. In alternativa, una parte può astenersi dal compiere determinate operazioni a causa dell'influenza notevole di un'altra; per esempio, una controllata può essere istruita dalla sua controllante a non impegnarsi in attività di ricerca e sviluppo.

Il legislatore non ha indicato la tipologia di accordi che potrebbero rientrare tra gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

La Direttiva 2006/46/CE precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (SPE, *Special Purpose Entities*) e di attività *off-shore* destinate a perseguire, tra l'altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili.

Nella direttiva (precisamente nei "considerando") sono contenuti i seguenti esempi:

- disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti di factoring pro-solvendo<sup>4</sup>;
- accordi combinati di vendita e riacquisto<sup>5</sup>;
- disposizioni in merito al deposito di merci;
- disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o meno della merce<sup>6</sup>;
- intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e *trust*<sup>7</sup>;
- beni impegnati;
- disposizioni di leasing operativo;
- *outsourcing* (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analoghe.

In base al nuovo numero 22-ter dell'articolo 2427 cod. civ., le informazioni relative agli accordi fuori bilancio riguardano:

- natura; e
  - obiettivo economico
- con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che rischi e benefici da essi derivanti siano significativi e che l'indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

Si deve ritenere che l'informativa in oggetto, collocata nel numero 22-ter dell'articolo 2427, costituisca integrazione delle informazioni richieste dal numero 9 del medesimo articolo.

Tale disposizione è relativa alle informazioni sugli impegni i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale e alle notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, con specificazione di quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Le indicazioni richieste dall'articolo 2424, comma 3, del codice civile, relative alla iscrizione in calce allo stato patrimoniale dei conti d'ordine riguardano, invece, le garanzie prestate direttamente o indirettamente con indicazione separata di quelle prestate a favore (*Rectius: nell'interesse*) di imprese

---

<sup>4</sup> Denominati nella traduzione in lingua italiana della direttiva "*debt factoring*".

<sup>5</sup> Si rammenta che nel principio contabile nazionale OIC 12, l'appendice 5 si occupa delle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione di beni, che sono considerate "prestiti" e pertanto non si contabilizzano quali ricavi, quando sono prestabiliti date e importi del riacquisto. Il principio, tuttavia, si occupa della fattispecie delle cessioni previste negli articoli 2424-bis e 2425-bis del codice civile i quali stabiliscono, rispettivamente, che "*Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore*" (art. 2424-bis), e che "*I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio*" (art. 2425-bis).

Tuttavia, nella prassi commerciale e/o finanziaria esistono ulteriori e più complesse ipotesi di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione più o meno esplicitato (per esempio soltanto eventuale, oppure subordinato a determinati accadimenti) il cui trattamento contabile non è direttamente trattato nel principio contabile.

<sup>6</sup> Si tratta di contratti (denominati nella traduzione in lingua italiana della direttiva "*take or pay*"), in genere pluriennali, in base ai quali un'impresa è obbligata al ritiro di un certo quantitativo – per esempio annuo – a prezzi prefissati e, in caso di mancato ritiro, paga comunque il prezzo della merce non ritirata.

<sup>7</sup> Denominate nella traduzione in lingua italiana della direttiva "titolarizzazione convenuta tramite società distinte ed entità non registrate".

controllate e collegate controllanti ed imprese sottoposta al controllo di quest'ultime. Per una loro analisi e disciplina si rinvia all'OIC 22 "Conti d'ordine".

In ogni caso, la nuova disposizione riguarda non solo i rischi a carico dell'impresa, ma anche i benefici che l'impresa può conseguire dall'accordo.

#### 4. BILANCI REDATTI IN FORMA ABBREVIATA

Il legislatore, nell'adottare la Direttiva 2006/46/CE, ha previsto anche una limitata informativa per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

*«All'articolo 2435-bis del codice civile, dopo il quinto comma e' inserito il seguente: «Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter».*

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis cod. civ.) possono limitare le informazioni relative alle operazioni con parti correlate e agli accordi fuori bilancio. In particolare possono limitare le informazioni:

- per le operazioni con parti correlate (articolo 2427 cod. civ. nuovo numero 22-bis), circoscrivendole a quelle realizzate, direttamente o indirettamente, con i maggiori azionisti e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo.  
Pur non fornendo la definizione di “maggiori azionisti”, certamente vi rientrano gli azionisti di controllo ed è ragionevole ritenere che siano inclusi anche quelli che possono influenzare in misura notevole l'andamento della società, in base alla definizione di “parti correlate”.
- per le informazioni relative agli accordi “fuori bilancio” (articolo 2427 cod. civ. nuovo numero 22-ter), relativamente alla natura e all'obiettivo economico.  
In sostanza, si tratta di indicare la natura e l'obiettivo economico degli accordi in oggetto e non anche gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici. Si ritiene in ogni caso opportuno che tale valutazione relativa agli effetti sia comunque fatta al fine di accertare la significatività e quindi la conseguente necessità di informativa.